

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

L'amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, con sede a Pesaro, in viale Gramsci n.5, CF 00212000418 in persona del Direttore Generale, Marco Domenicucci, d'ora in avanti denominato committente.

e

La Società Omnia Comunicazione Srl con sede legale in Fano (PU), Via L. Einaudi n. 74, partita IVA 01480440419 in persona del legale rappresentante nato a _____ il _____ codice fiscale _____ d'ora in avanti denominato fornitore.

Premesso che il fornitore è una ditta operante nel settore grafico pubblicitario, specializzato in produzioni editoriali, il committente intende avvalersi della capacità professionale del fornitore e stipulare il presente contratto.

Il committente e il fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che definisca i reciproci doveri.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del fornitore al committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardante le attività volte alla realizzazione di una pubblicazione in materia ambientale.

In particolare:

- Ricerca negli archivi di tutti i materiali realizzati;
- Digitalizzazione attraverso scansioni e fotografie della documentazione;
- Impaginazione e studio del concept della pubblicazione.

2. Il servizio dovrà essere reso seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 2 - modalità esecuzione del servizio

1. Il fornitore della prestazione indicata nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni professionali di esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere al committente.

2. Le spese che il fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del servizio sono a suo completo carico.
3. Il servizio oggetto del contratto sarà realizzato nei modi e nelle forme concordate tra le parti sia nella tempistica di realizzazione che nei contenuti tecnici.

Articolo 3 - corrispettivo delle prestazioni

1. Il committente si impegna a versare al fornitore per il servizio di cui al presente contratto – Fase 1 Pubblicazione sull’Ambiente - l'importo di euro 3.495,30 a seguito di emissione di fattura elettronica.
2. La fattura elettronica dovrà essere inviata al Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e indicare il codice univoco UFE5Q9. Nell’intestazione della fattura dovranno essere riportati i seguenti dati: Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – CF 00212000418 – Via Gramsci, 5 – 61100 PESARO (PU).
2. Il corrispettivo verrà versato entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte del fornitore. Il pagamento della somma dovuta verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato come previsto dalla norme vigenti relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i

Articolo 4 - decorrenza e durata

1. Il presente contratto avrà una durata che decorre dalla firma dello stesso fino alla corretta esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 1.
2. Come si indica di seguito in caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere dal contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.

Articolo 5 - obblighi del fornitore

1. Il fornitore si impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto secondo quanto previsto nel programma allegato.
2. Il fornitore è tenuto ad eseguire la prestazione a proprio completo rischio ed onere sostenendo tutte le spese ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate, alle attrezzature necessarie per l’esecuzione del convegno oggetto del presente contratto.

3. Il fornitore si assume, fin d'ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione della prestazione conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

Articolo 6 - risoluzione del contratto

1. Il committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; in tali ipotesi il committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno.

2. Il fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e le spese sostenute dal fornitore medesimo, fatto salvo il diritto al maggior danno.

3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui ritardi o inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, così come comma successivo.

4. In caso di risoluzione del contratto il fornitore deve restituire al committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il committente possa aver fornito al fornitore.

Articolo 7 - riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione di trasmissione dati, di cui vengono in possesso e, comunque a conoscenza, a non divulgare in alcun modo in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne idee, metodologie e esperienze tecniche che il fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 8 - trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del servizio.
2. Le parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
 - trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
 - non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
 - la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possono accedere suddetti dati.
3. Il mancato rispetto da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi

Articolo 9 - normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono applicabili le norme legislative presenti nel territorio italiano, ed in particolare sarà soggetto alla articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n.917, art.6 e s.m.i., salvo in caso d'uso.

Pesaro, lì

Il Committente

Il Direttore Generale

Il Fornitore

Omnia Comunicazione Srl